

Codice A1618A

D.D. 11 marzo 2024, n. 146

R.D. 3267/1923, L.R. n. 45/1989 - Diffida alla sospensione dei lavori di modificazione/trasformazione del suolo in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, eseguiti in assenza di autorizzazione, e alla presentazione di istanza per autorizzazione in sanatoria
Soggetto trasgressore: Marena Giorgio, titolare dell'Azienda Agricola Marena Giorgio (P. IVA omissis) Sede intervento: Arguello (CN), località San Michele ..



ATTO DD 146/A1618A/2024

DEL 11/03/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: R.D. 3267/1923, L.R. n. 45/1989 - Diffida alla sospensione dei lavori di modificazione/trasformazione del suolo in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, eseguiti in assenza di autorizzazione, e alla presentazione di istanza per autorizzazione in sanatoria

Soggetto trasgressore: Marena Giorgio, titolare dell'Azienda Agricola Marena Giorgio (P. IVA *omissis*)

Sede intervento: Arguello (CN), località San Michele (Fig. 2, Part. 66, 259, 260)

1. PREMESSO CHE:

- con nota del 28/02/2024 di Prot. Arma 112/12/2024 (ns prot. n. 36867 del 28/02/2024) il Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Nucleo di Cortemilia ha inoltrato al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte il rapporto amministrativo n. 08/24 per violazione al vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/04, al vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 45/89 ed alla L.R. 04/09; soggetti trasgressori segnalati risultano essere il Sig. Marena Giorgio, nato *omissis* e residente *omissis*, titolare dell'Azienda Agricola Marena Giorgio (P. IVA *omissis*), in qualità di committente dei lavori, e il Sig. Paruzzo Alessio, nato *omissis* e domiciliato *omissis*, legale rappresentante della ditta Paruzzo snc (P. IVA *omissis*), con sede legale a Somano (CN) in Via Roma n. 8, in qualità di ditta esecutrice dei lavori;

- nella medesima nota sono stati allegati il Processo Verbale n. 10/2024 e il Processo Verbale n. 11/2024, in cui si constatano rispettivamente la violazione dell'art. 1 della L.R. 45/89 e la violazione dell'art. 19 commi 1-2 della L.R. 04/09; in entrambi i verbali si rileva quanto segue:

"...il giorno 07.02.2024 hanno svolto un sopralluogo e rilievi sui terreni di libero accesso siti in comune di Arguello (CN) e censiti a catasto al foglio 2 particelle 390-392 e limitrofi, sottoposti a vincolo idrogeologico, dove risultava essere stata autorizzata ed eseguita una trasformazione boschiva per l'impianto di un nocciuleto. A seguito della rielaborazione dei rilievi svolti sul posto e

dell'esame della documentazione autorizzativa presente è stato accertato che i lavori hanno interessato complessivamente una superficie di circa 9400 metri quadrati, eccedenti gli 8500 oggetto di autorizzazione (Provvedimento conclusivo del procedimento unico n° 110/2020 del 19.05.2020 rilasciato dall'Unione Montana Alta Langa) e che hanno coinvolto, per circa 640 metri quadrati, anche appezzamenti non ricompresi in autorizzazione e ricadenti sui terreni di cui al foglio 2 particelle 66-259-260. Anche tale porzione era da qualificare come boscata. I lavori risultano essere stati realizzati a partire dal Marzo 2021 da parte del rubricato nell'ambito della ditta di cui è legale rappresentante.”

2. CONSIDERATO CHE:

- l'intervento, in quanto trasformazione d'uso del suolo, non ricade nei casi di esclusione, come normati all'art. 11 c. 1 lett. c della L.R. 45/1989;
- pertanto deve essere soggetto ad autorizzazione espressa ai sensi dell'art. 2 della citata legge;
- stante la precedente autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 e della L.R. 4/2009 rilasciata dalla Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale di Cuneo e confluita nel Provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 110/2020 del 19/05/2020 rilasciato dall'Unione Montana Alta Langa, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 45/89, la competenza all'adozione del provvedimento autorizzativo è della Regione Piemonte – Settore Tecnico Piemonte Sud;
- i lavori sono stati realizzati in assenza di titolo autorizzativo e quindi occorrerà provvedere ad una valutazione della compatibilità delle opere eseguite con l'equilibrio idrogeologico locale;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- la L.R. 09/08/1989, n. 45/1989 e s.m.i.;
- la L.R. 29/10/2015, n. 23;
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10/09/2018, DPGR n. 3/AMB;
- la L.R. n. 4/2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 34/2018;
- la L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

determina

A. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

B. DI DIFFIDARE per le motivazioni citate in premessa, il Sig. Marenza Giorgio, titolare dell'Azienda Agricola Marenza Giorgio (P. IVA *omissis*), affinché provveda:

- a **SOSPENDERE immediatamente** i lavori ancora eventualmente in corso, per la conclusione dell'intervento realizzato in assenza dell'autorizzazione;

- a **PRESENTARE** entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, istanza per autorizzazione in sanatoria, per il mantenimento delle opere e/o lavori già realizzati, se ritenuti compatibili con l'equilibrio idrogeologico locale, allegando la documentazione progettuale aggiornata, secondo quanto previsto al punto 9 della Circolare PGR 3/AMB del 31.08.2018. La documentazione, unitamente alla richiesta di sanatoria, dovrà essere inoltrata allo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa;

C. DI INFORMARE CHE:

- i lavori dovranno rimanere sospesi fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui al p.to B;
- l'autorizzazione in sanatoria non sarà concessa se le suddette opere risultassero incompatibili con l'assetto idrogeologico, con obbligo per il trasgressore di eseguire i lavori di ripristino prescritti nello stesso provvedimento;
- in caso di inadempimento a quanto previsto nella lettera B, ovvero nel caso in cui l'autorizzazione non possa essere rilasciata, e quindi l'intervento risultasse insanabile, si provvederà ad emettere il provvedimento di rimessa in pristino dello stato di luoghi;
- in caso di inadempimento a quanto specificato nei precedenti capoversi, si provvederà a trasmettere denuncia all'Autorità Giudiziaria ravvisandosi l'ipotesi prevista dell'art.650 c.p.;

E. di **NOTIFICARE** il presente provvedimento al Sig. Marena Giorgio, titolare dell'Azienda Agricola Marena Giorgio (P. IVA *omissis*).

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri organi, Amministrazioni od Enti.

È fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali.

È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il presente provvedimento è inoltre trasmesso:

- al Comune di Arguello
- al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo
- al Nucleo Carabinieri Forestale di Cortemilia
- al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)

Firmato digitalmente da Franco Brignolo